



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROV. DI BRESCIA

CAP. 25030 - ☎ 030/717.114 - 115 ❖ fax 030/717.016

C.F.00958050171 - P.IVA 00591780986

N. 13/2011 R.O.

N. 4600 /2011 di prot.

li, 10/giugno/2011

OGGETTO: *Istituzione di divieto temporaneo di transito e sosta su via Asilo e via San Lorenzo.*

IL RESPONSABILE

- ❑ Vista la richiesta presentata in data 06/06/2011 (Prot. 4448/2011) dal Rev. Don Gian Franco Rossi inerente la chiusura al traffico di via San Lorenzo (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Delfarini e con via Asilo) e di via Asilo al fine di garantire il regolare svolgimento della tradizionale manifestazione denominata "IV Festa d'Estate" che si svolgerà nelle giornate di venerdì 10/06/2011 sabato 11/06/2011 e domenica 12/06/2011;
- ❑ Considerata quindi la necessità e l'opportunità di garantire il regolare e tranquillo svolgimento della manifestazione;
- ❑ Ravvisata pertanto la necessità di dover tutelare la pubblica incolumità inibendo, nel tratto predetto, la sosta e la circolazione di tutti i veicoli a motore;
- ❑ Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/92;
- ❑ Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

per i giorni venerdì 10/06/2011, sabato 11/06/2011 e domenica 12/06/2011, dalle ore 12.00 alle ore 24.00, il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli a motore su via Asilo e su via San Lorenzo (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Delfarini e con via Asilo) .

L'organizzazione della suddetta manifestazione è incaricata di apporre la prescritta segnaletica stradale idonea a riprodurre in loco i contenuti della presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/90, n. 241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Sig. Tripodi Marcello, Commissario Aggiunto della Polizia Locale di Urago d'Oglio (BS).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dal termine di pubblicazione nell'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

COMUNE DI URAGO D'OGLIO
(Provincia di Brescia)

N° 109/2011 di rep.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

dal 11.06.2011 al 12.06.2011



IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
(Comm. Agg. Marcello Tripodi)